



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 31 del 29/3/2018

**Oggetto: Delibera approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 – Verifica situazione di esubero od eccedenza di personale**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 9,15 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE		X
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
			Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

**IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico prevede che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 statuisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”*;
- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone altresì che: *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”*;
- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, prevede che *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese*

*di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (...);*

- l'art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dice che. *“Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.”*

- il comma 557-ter del medesimo articolo aggiunge che *“in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ossia il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;*

- il comma 557-quater, introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che, *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, ovvero del triennio 2011-2013;*

- l'art. 76, comma 4, del D.L. 112/08, come convertito dalla L. n. 133/08 e s.m.i., detta: *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- il comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 stabilisce che la spesa di personale assunto a tempo determinato e forme flessibili non può superare la spesa del 2009 per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale;

- l'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 190/2014 obbliga le amministrazioni pubbliche ad assumere esclusivamente le categorie di soggetti ivi indicate: vincitori di concorsi appartenenti a graduatorie vigenti o approvate alla data dell'1.1.2015, e, per mobilità, i dipendenti provinciali da ricollocare;

**Premesso altresì che:**

- l'art. 1, comma 228 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014,

restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

**Visti:**

- il principio contabile n. 1 del 03.07.2001 ad oggetto la “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”, emanato dall’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali, il quale individua l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale specifico atto di programmazione preliminare alla previsione annuale e pluriennale e quale allegato alla relazione previsionale e programmatica;

- il comma 424 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 in relazione al quale: “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

- l’art.3 commi 5 e seguenti del D.L.24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11.08.2014 n. 114 che così dispone: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”

**Richiamata** la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare:

- art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del

personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;

- art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 13/03/2017 e la successiva deliberazione n. 172 del 20/11/2017 ad oggetto " Modifica della programmazione Triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019";

**Ritenuto**, tenuto conto del fabbisogno occupazionale dell'Ente, come più sopra illustrato, doversi confermare la dotazione organica dell'Ente;

**Dato atto** che la consistenza della dotazione organica risulta coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale dell'Ente;

**Dato atto** che:

- il Comune di Buccino non versa in una situazione strutturalmente deficitaria ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- ha rispettato negli anni il patto di stabilità interno ora pareggio di bilancio;
- non ha rispettato, da ultimo, a seguito di certificazione tardiva il patto di stabilità per l'esercizio 2012;
- la spesa di personale dell'anno 2017, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è inferiore alla spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovvero del triennio 2011-2013;
- il Bilancio di Previsione 2017/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 02/05/2017, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di

cui al sopraccitato art. 1, comma 557, L. 27.12.2006, n. 296, come attestato nella relazione del Revisore al Bilancio;

**Viste** le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica 46078 del 18.10.2010 e 11786 del 22.02.2011, che, seppur indirizzate alle amministrazioni statali, forniscono utili criteri applicativi ai fini del calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente a quello di riferimento;

**Vista**, altresì, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con riferimento al calcolo della capacità assunzionale;

**Considerato**, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato:

- che l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel testo modificato dall'art. 11, comma 4bis del DL 90/2014, che le limitazioni ivi previste (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- che tuttavia tale norma è stata oggetto di interpretazioni discordanti dal parte delle locali sezioni di controllo della Corte dei Conti;
- che, secondo l'indirizzo più restrittivo, anche gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale debbono comunque garantire l'osservanza del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra, di approvare, ai sensi dell'art. 39 – comma 1° - della Legge 449/97 e s.m., la programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Ente relativamente agli anni 2018-2020, come di seguito indicato;

**Richiamati** il parere del Revisore dei Conti, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui all'articolo 39 Legge 449/1997 e ss.mm.ii e delle disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni, come previsto in particolare dall'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

**Dato atto** che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione contabile dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
- il Comune, dal 01.01.2016, è tenuto a conformare la propria gestione ai principi generali ed ai principi contabili applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Rilevato** che:

- **non si configurano eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2011;**
- l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali, nel contesto della struttura comunale, risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali posto che la dotazione, come determinata, presenta pregresse

vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizione legislative vincolistiche in materia di assunzioni;

**Considerato** che nell'anno 2017 non sono intervenute cessazioni di personale dipendente;

**Ritenuto** di non prevedere, al momento, assunzioni di nuovo personale sia per l'anno 2018 e per il successivo biennio, ma di riservarsi altre assunzioni a tempo che si rendessero vacanti in futuro per dimissioni, mobilità esterne, collocamento a riposo etc., dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire solamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

**Atteso** pertanto che previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria sarà possibile il ricorso a forme flessibili di impiego (convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 21/01/2004, somministrazione lavoro, tempo determinato), nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento:

- per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
- per la sostituzione di personale assente per maternità e congedi parentali,
- per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
- per lo svolgimento di attività stagionali,
- per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio,
- per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio,
- per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;

**Evidenziata** comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio;

**Verificato** altresì che questo Ente non rientra nei limiti previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto dei lavoratori disabili" ed in particolare l'art. 3 lettera c) il quale prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della medesima legge, nella misura di n. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

**Ritenuto** altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

**Richiamato** l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

**Precisato** che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora "pareggio di bilancio" come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga

alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;

**Verificati** inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media dell'ultimo triennio;
- ha rispettato il Patto di Stabilità ora Pareggio di Bilancio nell'anno 2017 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- **non ha rispettato il patto di stabilità annualità 2012, certificato nel 2017;**
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

**Considerato** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**Preso atto**, in riferimento al quadro normativo delineato dalla vigente legislazione in materia di assunzioni di personale e sulla base dell'allegata certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che:

- nell'anno 2017 sono state rispettate le regole del Pareggio di Bilancio ex Patto di stabilità interno;

- la spesa di personale da sostenersi nella corrente annualità deve essere inferiore alla spesa media dell'ultimo triennio che si attesta ad € 814.623,45 totale spesa personale triennio;

- il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente per l'anno 2017 si è attestata nella percentuale del 53,59 %;

- la spesa di personale annualità 2017 è stata di €. 683.116,49

- nell'anno 2017 non ci sono state assunzioni a tale titolo di lavoro a tempo determinato né assunzioni a tempo indeterminato;

**Ritenuto**, pertanto, di:

- approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- procedere all'informazione alle OO.SS. e della R.S.U. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

**Ritenuto** di provvedere in merito, stante la relazione del presente atto con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 in corso di redazione di cui costituisce allegato;

**Ritenuto** di trasmettere il presente provvedimento giuntale al Revisore dei Conti per il prescritto parere unitamente allo schema di bilancio;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il D.Lgs. n. 368/2001;

**Visti** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Ritenuto** che tale riorganizzazione e programmazione complessiva di fabbisogno corrisponda pienamente ai criteri di buona amministrazione e di riduzione di spesa progressiva;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

a voti unanimi espresse nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

Per i motivi indicati in narrativa e che si intendono integralmente approvati, riconosciuti e trascritti nel presente dispositivo:

1. **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di confermare** per l'anno 2018 la dotazione organica vigente;
3. **di approvare**, per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte, il programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 secondo quanto di seguito indicato:

### **ANNUALITA' 2018**

**Personale da assumere a tempo INDETERMINATO  
NESSUNA ASSUNZIONE**

**Personale a tempo DETERMINATO**

**EVENTUALE ASSUNZIONE EX ART 110/TUEL**

*- previa verifica delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2012-*

- Utilizzo, nelle more della possibilità di nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 2005 (Legge 311/2004), di dipendente di altra amministrazione esperto, ovvero con adeguata esperienza nel Servizio Ragioneria per i necessari adempimenti amministrativo – contabili demandati per almeno 12 ore settimanali, Cat. D (Gennaio - Dicembre 2018).
- Utilizzo, nelle more della possibilità di nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 2005 (Legge 311/2004), di dipendente di altra amministrazione esperto, ovvero con adeguata esperienza nel Settore Affari Generali per il supporto al predetto Settore per almeno 12 ore, Cat. D (Gennaio - Dicembre 2018) e/o mediante altre forme quali il comando;

\*\*\*\*\*

### **ANNUALITA' 2019**

**Personale da assumere a tempo INDETERMINATO:**

Da definire in base alla normativa giuridico-finanziaria vigente in materia e secondo i nuovi parametri del turn/over e delle cessazioni che si verificheranno per limiti di età

**Personale da assumere a tempo DETERMINATO:**

Da definire in base alla normativa giuridico-finanziaria vigente in materia

- Utilizzo, nelle more della possibilità di nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 2005 (Legge 311/2004), di dipendente di altra amministrazione esperto, ovvero con adeguata esperienza nel Servizio Ragioneria per i necessari adempimenti amministrativo – contabili demandati per almeno 12 ore settimanali, Cat. D (Gennaio - Dicembre 2019).
- Utilizzo, nelle more della possibilità di nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 2005 (Legge 311/2004), di dipendente di altra amministrazione esperto, ovvero con adeguata esperienza nel Settore Affari Generali per il supporto al predetto Settore per almeno 12 ore; Cat. D (Gennaio - Dicembre 2019) e/o mediante altre forme quali il comando;

## ANNUALITA' 2020

### **Personale da assumere a tempo INDETERMINATO:**

Da definire in base alla normativa giuridico-finanziaria vigente in materia e secondo i nuovi parametri del turn/over e delle cessazioni che si verificheranno per limiti di età

### **Personale da assumere a tempo DETERMINATO:**

Da definire in base alla normativa giuridico-finanziaria vigente in materia

- Utilizzo, nelle more della possibilità di nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 2005 (Legge 311/2004), di dipendente di altra amministrazione esperto, ovvero con adeguata esperienza nel Servizio Ragioneria per i necessari adempimenti amministrativo – contabili demandati per almeno 12 ore settimanali, Cat. D (Gennaio - Dicembre 2020).
- Utilizzo, nelle more della possibilità di nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge finanziaria 2005 (Legge 311/2004), di dipendente di altra amministrazione esperto, ovvero con adeguata esperienza nel Settore Affari Generali per il supporto al predetto Settore per almeno 12 ore, Cat. D (Gennaio - Dicembre 2020) e/o mediante altre forme quali il comando;
- 4. di rinviare la previsione di assunzioni di nuovo personale per gli anni 2019-2020 a seguito dell'introduzione "a regime" dell'eliminazione del turn/over.;
- 5. di riservarsi, anche in considerazione delle prossime consultazioni elettorali e al fine di non vincolarne gli effetti, la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 183/2011, che sostituisce l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, **non risultano eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi di competenza;**
- 7. di dare atto del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale, previsti per legge, così come desumibili dal bilancio 2018 in corso di predisposizione.
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti e alle organizzazioni sindacali, R.S.U.;
- 9. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2018.
- 10. di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Buccino, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
- 12. di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca

F.to come originale

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 18 APR. 2018 registrata al n. \_\_\_\_\_ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino il 18 APR. 2018

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino il 18 APR. 2018



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino il 18 APR. 2018



Per copia conforme all'originale  
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca